

Il curatore dell'eredità giacente non deve pagare l'imposta di successione

Versamenti

Per la Cgt Lecco rileva il fatto che ci sia solo la detenzione materiale

Alessia Urbani Neri

La Cgt di primo grado di Lecco con la sentenza n. 112/1/2023 (presidente e relatore Catalano) ha confermato l'orientamento espresso dalla recente giurisprudenza di merito secondo cui il curatore dell'eredità giacente, sebbene tenuto alla presentazione della dichiarazione di successione, non è obbligato al versamento delle relative imposte, essendo titolare di un mero potere di detenzione sui beni ereditari.

Nel caso in esame l'ufficio fiscale aveva notificato al curatore dell'eredità giacente un avviso di liquidazione con cui chiedeva il pagamento delle imposte di successione nel limite del valore dei beni ereditari. Secondo l'interpretazione delle Entrate, di cui all'interpello 587/2021 conforme anche alla risalente decisione della Cassazione 16428/2009, il curatore dell'eredità giacente, in quanto soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione di successione ex articolo 28 del Dlgs 346/90, è obbligato – a mente del successivo articolo 36 – anche al versamento del relativo tributo, in quanto al comma 3 tale norma dispone che: «Fino a quando l'eredità non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati... gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della successione, esclusi i legatari, rispondono soli-

dalmente dell'imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti».

Di contrario avviso il giudice di merito che, in adesione al recente indirizzo giurisprudenziale (Cgt Lombardia 1626/23 e 2867/23), ha fornito una interpretazione più conforme al dettato normativo degli articoli 28 e 36 del Tus. L'articolo 28 elenca, infatti, tra i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione proprio i curatori dell'eredità giacente, mentre l'articolo 36 non li enuclea tra i soggetti tenuti al versamento delle imposte: la norma richiede che tale obbligo ricada sul soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione di successione che abbia sui beni ereditari il possesso. Ne consegue che, non avendo il curatore dell'eredità giacente il possesso dei beni ereditari, ma solo la sua detenzione, tanto che può compiere solo atti dispositivi di conservazione del patrimonio ma non atti di straordinaria amministrazione (come la vendita o il pagamento dei debiti ereditari per cui deve acquisire l'autorizzazione del Tribunale rispettivamente in base all'articolo 782 del Codice di procedura civile e dell'articolo 530 del Codice civile), lo stesso non può dirsi onerato dal versamento dell'imposta di successione.

Tra l'altro, il curatore viene nominato dal Tribunale competente quando l'eredità si trova in uno stato di "giacenza", con la conseguenza logica che questi non ha il possesso dei beni ereditari, bensì la loro mera detenzione, fintanto che l'eredità non venga accettata espressamente ovvero tacitamente, mediante l'acquisizione del possesso dei beni, dal soggetto o dai soggetti chiamati all'eredità. Pertanto, non deve pagare l'imposta di successione.